

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO  
CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE DI LUGANO  
(ultima modifica: 27 agosto 2015)**

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
del Centro professionale commerciale di Lugano

visti:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e la relativa Ordinanza;
- l'Ordinanza sulla maturità professionale del 24 giugno 2009;
- la Legge cantonale sulla formazione professionale del 16 ottobre 2006 e la relativa Ordinanza;
- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- il Regolamento di applicazione della Legge della scuola del 19 maggio 1992;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000;
- il Regolamento concernente l'entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002;
- il Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionale commerciali del 13 luglio 2010;
- ogni altra disposizione in materia;
- ritenuto che i nomi relativi a cariche e professioni utilizzati nel presente regolamento s'intendono al maschile e femminile,

decreta:

**Capitolo I                      GENERALITA'**

- Art. 1**      Il presente Regolamento si applica al Centro professionale commerciale di Lugano (in seguito CPCL) che riunisce, in un medesimo istituto, la Scuola media di commercio (in seguito SMC) e la Scuola professionale commerciale (in seguito SPC) con l'annessa Scuola media professionale (in seguito SMP).

**Art. 2 Definizione e sua composizione**

1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti (nominati, incaricati e supplenti) e degli altri operatori pedagogici con sede di servizio presso l'istituto; la partecipazione alle sedute è obbligatoria.
2. I docenti e gli operatori pedagogici che non hanno la sede di servizio presso l'istituto possono partecipare alle sedute del collegio, a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni di lavoro.
3. Il personale amministrativo dell'istituto può partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.
4. Il direttore e i vicedirettori dell'istituto sono membri del collegio dei docenti.

**Art. 3 Compiti**

Il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali ed organizzativi e ne verifica l'applicazione;
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni in materia di organizzazione, di programmi, di metodi e di tecniche di insegnamento;
- d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;
- e) designa annualmente due revisori interni dei conti dell'istituto;
- f) si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento del corpo insegnante;
- g) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione dell'istituto;
- h) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;
- i) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione e con la scuola in generale;
- j) elabora e modifica il Regolamento interno dell'istituto.

**Art. 4 Presidenza**

- a) Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico un presidente, cui compete la direzione delle sedute, un vicepresidente e un segretario, cui compete la redazione del verbale delle sedute.
- b) Le cariche di presidente e vicepresidente del collegio dei docenti sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione dell'istituto.

**Art. 5 Convocazione**

1. Il collegio dei docenti è convocato dal direttore dell'istituto di sua iniziativa o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.
2. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.
3. I docenti dell'istituto possono venire convocati separatamente secondo i due ordini di scuola (SMC e SPC); in questo caso modalità di convocazione e di funzionamento dei due collegi sono applicabili per analogia.

**Art. 6 Riunioni**

1. Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico.
2. Le riunioni del collegio dei docenti iniziano alle 16.30, salvo che in casi eccezionali e su autorizzazione del Dipartimento.

3. Alle riunioni del collegio può partecipare una rappresentanza di al massimo 10 allievi (5 della SMC e 5 della SPC), senza diritto di voto, designati dall'assemblea degli allievi; il collegio ha però la facoltà di escluderli dalle sedute, quando la discussione verte su questioni riservate.

#### **Art. 7 Deliberazioni**

1. Il collegio dei docenti può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta anche di un solo docente, a scrutinio segreto.
2. In mancanza del numero legale per deliberare, il collegio è riconvocato entro due settimane.
3. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande; in casi urgenti, all'inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta del collegio.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità si riapre la discussione; in caso di ulteriore parità, l'oggetto in votazione non è accettato.
5. I membri del consiglio di direzione non partecipano alla votazione sulla relazione annuale dell'istituto.
6. Le elezioni dei membri del consiglio di direzione di spettanza del collegio avvengono a scrutinio segreto, secondo modalità fissate nel capitolo V del presente Regolamento.

#### **Art. 8 Commissioni**

1. Il collegio dei docenti istituisce commissioni permanenti e commissioni speciali per lo studio di problemi particolari.
2. Sono costituite, all'inizio di ogni anno scolastico, le seguenti commissioni permanenti:
  - a) commissione per il credito annuale;
  - b) commissione biblioteca e culturale;
  - c) commissione sportiva e ricreativa;
3. Le commissioni sono composte da almeno tre docenti designati dal collegio ed equamente rappresentativi dei due ordini di scuola (SMC e SPC); vi possono fare parte anche allievi in pari numero, designati dall'assemblea degli allievi e rappresentativi dei due ordini di scuola (SMC e SPC).
4. Sono membri di diritto delle commissioni permanenti:
  - a) un bibliotecario nella commissione biblioteca e culturale;
  - b) un docente di educazione fisica nella commissione sportiva e ricreativa.
5. La commissione per il credito annuale, in collaborazione con i rappresentanti delle altre commissioni permanenti, propone la destinazione dei fondi messi a disposizione dell'istituto.
6. La commissione biblioteca e culturale collabora con il bibliotecario nella gestione e animazione della biblioteca, redige il regolamento d'utilizzazione della biblioteca, presenta al consiglio di direzione un piano di coordinamento degli acquisti, imposta e promuove l'attività culturale e di animazione dell'istituto, cura l'informazione sulle manifestazioni di carattere culturale.
7. La commissione sportiva e ricreativa imposta e promuove l'attività sportiva di docenti ed allievi e le manifestazioni d'ordine ricreativo.
8. Le commissioni permanenti e le commissioni speciali sono tenute a presentare un rapporto sulla loro attività che sarà allegato alla relazione annuale dell'istituto.
9. La direzione dell'istituto favorisce l'operato delle commissioni fornendo l'indispensabile supporto; a tale scopo designa un proprio rappresentante.

**Art. 9 Definizione e sua composizione**

L'Assemblea degli allievi è la riunione di tutti gli allievi iscritti al CPCL; essa è l'organo rappresentativo degli allievi.

**Art. 10 Costituzione**

La costituzione dell'assemblea degli allievi avviene previa informazione della direzione dell'istituto agli allievi.

**Art. 11 Compiti**

L'assemblea degli allievi:

- a) discute e delibera su problemi che interessano gli allievi;
- b) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- c) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- d) designa i propri rappresentanti nel collegio dei docenti e nelle commissioni permanenti e speciali.

**Art. 12 Convocazione**

1. La convocazione dell'assemblea degli allievi deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.
2. Gli allievi dell'istituto possono venir convocati separatamente secondo i due ordini di scuola (SMC e SPC).

**Art. 13 Regolamento**

L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa e approvato dal consiglio di direzione; detto regolamento dovrà comunque tener conto, per quanto riguarda le modalità di funzionamento, della compresenza di allievi-apprendisti e dei relativi regolamenti della legge speciale.

**Art. 14 Riunioni**

Le riunioni dell'assemblea degli allievi possono aver luogo in tempo di lezione per un massimo di 10 ore-lezione per anno scolastico, evitando di essere convocate al medesimo giorno della settimana e alla medesima ora.

**Art. 15 Deliberazioni**

1. L'assemblea degli allievi può deliberare solo se è presente almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi membri.
2. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale e a richiesta anche di un solo membro devono essere effettuate a scrutinio segreto.
4. Gli organi dell'assemblea degli studenti informano entro una settimana la direzione dell'istituto sulle decisioni adottate.

## Capitolo IV

## ASSEMBLEA DEI GENITORI

### Art. 16 Definizione e sua composizione

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i rappresentanti legali degli allievi iscritti al CPCL; essa è l'organo rappresentativo dei genitori.

### Art. 17 Costituzione

La costituzione dell'assemblea dei genitori avviene previa informazione della direzione dell'istituto ai genitori.

### Art. 18 Compiti

L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono.

### Art. 19 Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea dei genitori deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.
2. I genitori possono venir convocati separatamente secondo i due ordini di scuola (SMC e SPC).

### Art. 20 Regolamento

L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa e approvato dal consiglio di direzione.

### Art. 21 Deliberazioni

1. L'assemblea dei genitori può deliberare solo se è presente almeno 1/5 dei suoi membri.
2. Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale e a richiesta anche di un solo membro devono essere effettuate a scrutinio segreto.
4. Gli organi dell'assemblea dei genitori informano entro una settimana la direzione dell'istituto sulle decisioni adottate.

## Capitolo V

## CONSIGLIO DI DIREZIONE

### Art. 22 Composizione

Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, dei due vicedirettori e dei due collaboratori designati dal collegio dei docenti.

### Art. 23 Compiti

1. Il consiglio di direzione:

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;

- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
  - c) procede alla formazione delle classi;
  - d) risponde alle osservazioni dei genitori, dei datori di lavoro e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
  - e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
  - f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
  - g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
  - h) decide, tranne che per i casi di competenza dell'Ufficio della formazione commerciale, sull'ammissione degli allievi;
  - i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
  - j) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.
2. La ripartizione dei compiti all'interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso all'inizio dell'anno scolastico.

#### **Art. 24 Riunioni**

Il consiglio di direzione è convocato dal direttore e si riunisce, di regola, una volta la settimana.

#### **Art. 25 Deliberazioni**

Di ogni seduta del consiglio di direzione viene redatto un verbale, un estratto del quale viene affisso all'albo docenti.

#### **Art. 26 Elezione membri di spettanza del collegio dei docenti**

1. I membri del consiglio di direzione designati dal collegio dei docenti sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.
2. I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza di insegnamento di almeno 3 anni ed avere la sede di servizio presso l'istituto.
3. Hanno facoltà di voto i docenti con sede di servizio presso l'istituto nell'anno scolastico in cui si svolgono le elezioni.
4. I candidati al consiglio di direzione devono essere proposti alla presidenza del collegio dei docenti al più tardi il giorno che precede l'elezione.
5. La votazione avverrà solo se il numero dei candidati proposti supera quello dei posti a disposizione.
6. Ogni candidato deve essere proposto da almeno 10 colleghi aventi diritto di voto, previo il suo consenso.
7. In caso di votazione ogni elettore esprime al massimo un numero di voti corrispondente ai posti a disposizione; è ammesso un solo voto per candidato.
8. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio; in questo caso i candidati possono ritirarsi.
9. Le operazioni di spoglio sono effettuate dal presidente e dal vicepresidente del collegio dei docenti, coadiuvati dagli scrutatori del collegio.
10. Le preferenze devono essere espresse mediante crocetta da apporre accanto al nominativo desiderato.
11. Sono considerate nulle le schede aventi un numero di preferenze superiore al prescritto o contenenti qualsiasi altra indicazione.

**Art. 27**    **Composizione**

I docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.

**Art. 28**    **Partecipazione**

La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti che insegnano le materie obbligatorie e opzionali.

**Art. 29**    **Compiti**

Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:

- a) assicura l'informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnanti e di programmazione di attività della classe;
- b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;
- c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;
- d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
- e) prende, presieduto dal direttore dell'istituto o da un altro membro del consiglio di direzione, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi della SMC da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali e fornisce, per gli allievi della SPC, un preavviso all'Ufficio della formazione commerciale circa l'eventuale promozione da una classe a quella successiva.

**Art. 30**    **Riunioni**

1. Il consiglio di classe si riunisce periodicamente per svolgere i compiti attribuitigli, in ogni caso alla fine del primo e del secondo semestre.
2. Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione, dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.
3. Le riunioni del consiglio di classe iniziano alle 16.30, salvo che in casi eccezionali e su autorizzazione del Dipartimento.

**Art. 31**    **Convocazione**

La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

**Art. 32**    **Deliberazioni**

1. Nel caso di decisioni sulla promozione o segnalazione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.
2. Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio del direttore dell'istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.
3. I docenti riuniti per decidere sulla promozione o segnalazione di un allievo dispongono di un unico voto e non possono astenersi dallo stesso; non è altresì consentito il voto segreto.
4. Delle decisioni prese viene steso un verbale, a disposizione degli allievi interessati o di terzi solo in caso di richiesta presentata dalle Autorità di vigilanza.

**Art. 33 Docente di classe**

1. Ad ogni classe della SMC e della SPC viene assegnato un docente di classe, scelto dal consiglio di direzione tra i docenti delle materie obbligatorie e opzionali di quella classe.
2. Al docente di classe spetta il compito di:
  - a) presiedere il consiglio di classe, tranne nel caso di decisioni inerenti alla promozione o alla segnalazione degli allievi;
  - b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e i datori di lavoro;
  - c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
  - d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
  - e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi.

**Capitolo VII**

**GRUPPI DI MATERIA**

**Art. 34 Composizione**

I docenti dell'istituto che insegnano la stessa materia, materia affini o nella medesima area disciplinare formano il gruppo di materia, rispettivamente di area disciplinare.

**Art. 35 Compiti**

Il gruppo di materia **o di area disciplinare** ha i seguenti compiti:

- a) discute periodicamente i problemi relativi all'interpretazione e alla concretizzazione dei contenuti dei programmi, ai sussidi didattici, alle scelte metodologiche e ai criteri di verifica;
- b) propone e realizza iniziative per l'aggiornamento didattico e scientifico dei suoi membri;
- c) propone al consiglio di direzione e alle commissioni competenti l'acquisto di supporti didattici e scientifici.

**Art. 36 Capogruppo**

Il gruppo di materia **o di area disciplinare** è presieduto e rappresentato dal capogruppo, scelto all'inizio di ogni anno scolastico dal gruppo fra i suoi membri.

**Art. 37 Riunioni**

1. Il gruppo di materia **o di area disciplinare** si riunisce almeno una volta durante l'anno scolastico su sollecitazione del capogruppo, di almeno due docenti della materia, del consiglio di direzione, dell'esperto di materia o del collegio dei docenti.
2. Ogni gruppo di materia **o di area disciplinare** ha la possibilità di usufruire di una mezza giornata per semestre durante l'anno scolastico per lavori di sua competenza (preparazione programmi ed esami, contatti con gli altri CPC, ecc.).



## Capitolo VIII

## ASSEMBLEA DI CLASSE

### Art. 38 **Composizione**

L'assemblea di classe è formata dagli allievi della classe.

### Art. 39 **Compiti**

L'assemblea di classe ha il compito di esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe.

### Art. 40 **Riunioni**

1. Le riunioni dell'assemblea di classe sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti.
2. Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell'orario di lezione.
3. I docenti interessati e preventivamente convocati sono tenuti a partecipare alle riunioni dell'assemblea di classe.

## Capitolo IX

## ATTIVITA' FUORI SEDE E STRAORDINARIE

### Art. 41 **Principi**

1. Tutte le attività fuori sede e straordinarie sono da considerarsi parte integrante dell'attività scolastica.
2. Il consiglio di direzione autorizza le attività sulla base:
  - a) gite culturali di fine ciclo o di fine anno scolastico;
  - b) uscite di studio di tipo professionale (visite aziendali) e di tipo culturale (cinema, teatro, mostre, conferenze);
3. attività sportive (corsi di sci, corsi polisportivi, giornate sportive);
4. attività speciali (giornate tematiche);
5. scambi di classi e/o allievi.
6. La partecipazione alle attività organizzate dall'istituto è, in linea di massima, obbligatoria; in casi particolari e motivati per iscritto la direzione può concedere una dispensa.
7. Le attività fuori sede o straordinarie sono regolamentate in base a specifiche disposizioni.

### Art. 42 **Organizzazione**

1. Possono essere organizzati:
  - a) gite culturali di fine ciclo o di fine anno scolastico;
  - b) uscite di studio di tipo professionale (visite aziendali) e di tipo culturale (cinema, teatro, mostre, conferenze);
  - c) attività sportive (corsi di sci, corsi polisportivi, giornate sportive);
  - d) attività speciali (giornate tematiche);
  - e) scambi di classi e/o allievi.
2. L'organizzazione delle gite culturali di fine ciclo o di fine anno scolastico spetta alla classe interessata, in collaborazione con il docente di classe o un altro docente; l'organizzazione di tutte le altre attività spetta invece al docente responsabile o al gruppo di docenti interessati, i quali elaborano un progetto particolareggiato accompagnato da un preventivo di spesa.
3. Il programma per qualsiasi attività deve essere consegnato in direzione con un certo anticipo per la necessaria autorizzazione e per l'informazione all'autorità parentale.

**Art. 43 Obbligo della frequenza**

Gli allievi dell'istituto sono tenuti a frequentare regolarmente:

- a) i corsi obbligatori e opzionali previsti dall'orario settimanale;
- b) i corsi facoltativi e di recupero ai quali sono iscritti
- c) le attività scolastiche organizzate dall'istituto in sede o fuori, sia quelle di carattere culturale che quelle di carattere sportivo.

**Art. 44 Dispense**

1. Gli allievi maggiorenni o i loro rappresentanti legali se minorenni possono inoltrare una richiesta scritta e motivata di esonero dai corsi e dalle attività scolastiche organizzate dall'istituto; la decisione spetta al consiglio di direzione. Per gli apprendisti la domanda deve essere vista dal datore di lavoro.
2. Gli allievi possono essere dispensati dalle lezioni di educazione fisica soltanto sulla base di un certificato medico che attesti l'inidoneità e la temporanea impossibilità di seguire le lezioni.
3. La dispensa totale o parziale dalle lezioni di educazione fisica viene concessa a condizione che non sia possibile organizzare un'attività alternativa nell'ambito dell'educazione fisica.

**Art. 45 Assenze preventivate**

1. Eventuali assenze, anche da singole lezioni, per fondati motivi personali o familiari o per particolari impegni sociali o sportivi devono essere preventivamente comunicate al consiglio di direzione, il quale, se necessario, interpella il docente di classe.
2. Le assenze di cui sopra vengono comunque registrate.

**Art. 46 Controllo delle assenze e dei ritardi**

1. La registrazione delle assenze e dei ritardi avviene nel registro di classe, di cui è responsabile un allievo designato all'inizio dell'anno scolastico dal docente di classe; in sua assenza subentra un sostituto, designato pure lui all'inizio dell'anno scolastico dal docente di classe.
2. Il controllo delle assenze e dei ritardi e delle relative giustificazioni è di competenza del docente di classe (in collaborazione con la segreteria dell'istituto), che si attiene alle indicazioni fissate all'inizio di ogni anno scolastico dal consiglio di direzione e comunicate ad allievi e docenti.

**Art. 47 Comunicazione delle assenze alle famiglie e ai datori di lavoro**

1. I rappresentanti legali degli allievi, e gli interessati se maggiorenni, vengono regolarmente informati delle assenze di quest'ultimi; essi sono altresì tenuti a firmarne le giustificazioni.
2. I datori di lavoro vengono regolarmente informati delle assenze dei loro apprendisti; essi sono altresì tenuti a firmarne le giustificazioni.

**Art. 48 Frequenza irregolare, mancanza di criteri di valutazione e sanzioni disciplinari**

1. La frequenza è irregolare quando si riscontrano assenze o ritardi arbitrari oppure assenze o ritardi ripetuti, non imputabili a particolari motivi di salute, familiari o di forza maggiore.

La frequenza irregolare può comportare:

- a) la mancata assegnazione della nota semestrale o finale di profitto  
In caso di frequenza inferiore all'85 % delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, i docenti possono segnalare, entro la fine del mese di aprile, l'inadempienza al consiglio di direzione che, a sua volta, informa la DFP, chiedendo l'esclusione dell'apprendista o dello studente dagli esami finali scolastici e, nel caso di giovani che frequentano classi intermedie, la ripetizione dell'anno scolastico.
  - b) lavori di recupero  
Il docente prevede lavori di recupero, i quali possono essere organizzati, previa formale convocazione scritta, anche al di fuori del normale orario scolastico. I docenti sono autorizzati a non assegnare la nota semestrale o finale di profitto qualora l'allievo non avesse svolto almeno i 2/3 delle prove scritte o orali.
  - c) assenze arbitrarie  
Le assenze ingiustificate o non giustificate entro i termini previsti sono considerate arbitrarie e come tali sono registrate sulla pagella scolastica. Nel caso di assenze arbitrarie, partenze anticipate da scuola non autorizzate e frequenti ritardi dovrà, di regola, essere previsto un abbassamento adeguato della nota di condotta.
2. In caso di frequenza irregolare, il consiglio di direzione, sentito il docente di classe, può adottare ulteriori sanzioni disciplinari.
  3. Le sanzioni disciplinari previste sono quelle menzionate nel Regolamento della SMC e SPC.

## Capitolo XI

## REGOLE PARTICOLARI

### Art. 49 Cassa allievi

1. Per la gestione del denaro depositato a beneficio diretto degli allievi e per finanziare loro attività o consumi che eccedono i crediti disponibili a preventivo la scuola fa capo ad una cassa allievi.
2. La cassa allievi viene alimentata da contributi periodici o occasionali degli allievi e viene gestita secondo le direttive emanate dal Consiglio di Stato.
3. La scuola emette di regola una tassa annua a carico degli allievi, che serve a coprire la parte di materiale scolastico e stampati a carico degli allievi come pure la refusione di danni anonimi alle infrastrutture della scuola.
4. La tassa annuale percepita ammonta a Fr. 80.- (massimo) per apprendisti della SPC/SMP e a Fr. 160.- (massimo) per allievi della SMC e MPA. Il consiglio di direzione fissa all'inizio di ogni anno scolastico l'entità precisa del contributo individuale versato alla cassa allievi.
5. Le eccedenze cumulabili a fine anno scolastico possono essere impiegate per finanziare l'organizzazione di attività e l'acquisto di attrezzature e materiali a beneficio degli allievi.

### Art. 50 Norme di comportamento e sanzioni disciplinari

1. Nell'istituto tutti hanno il dovere di osservare un comportamento corretto e conforme alle disposizioni che il consiglio di direzione è tenuto ad imporre ed aggiornare alla luce di particolari emergenze; all'inizio dell'anno scolastico allievi e docenti vengono convenientemente informati sul contenuto delle disposizioni in vigore.  
In particolare gli utenti del Centro devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato alle finalità educative dell'istituto. Non sono pertanto ammessi vestiti succinti, eccessivamente scollati, con scritte offensive o volgari o recanti immagini inappropriate, inadeguate ad un contesto scolastico.

Inoltre durante le lezioni, durante le prove scritte e/orali e durante gli esami l'utilizzo dei dispositivi di comunicazione in tutte le loro forme (smartphone, tablet, orologi digitali, smartwatch e lettori digitali di vario tipo), nonché qualsiasi strumento accessorio, risulta proibito se non su esplicita autorizzazione da parte del docente o dell'autorità competente. Gli stessi dispositivi vanno riposti nelle cartelle e silenziati prima di accedere alle aule o alla lezione.

Non è possibile caricare il proprio dispositivo né attraverso il PC né attraverso la normale presa elettrica o con ogni altro mezzo.

Ogni trasgressione verrà sanzionata secondo le vigenti disposizioni.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comportamentali emanate dal consiglio di direzione, lo stesso ha la possibilità di intervenire con delle sanzioni disciplinari.
3. Le sanzioni disciplinari previste nei confronti degli allievi sono le seguenti:
  - a) ammonizione con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell'allievo o direttamente all'allievo se maggiorenne e, nel caso di apprendisti, anche al datore di lavoro;
  - b) sospensione dalla scuola fino a dieci giorni (effettivi), con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell'allievo o all'allievo stesso se maggiorenne, al datore di lavoro e alla DFP;
  - c) proposta alla DFP di esclusione dall'istituto e, nel caso di apprendisti, di rescissione del contratto di tirocinio.
  - d) nell'ambito dei corsi di recupero e facoltativi è data facoltà al docente di proporre alla direzione, per giustificati motivi, l'esclusione di un allievo dalla frequenza del corso;
  - e) servizi di pubblica utilità all'interno e all'esterno del palazzo scolastico.
4. L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento delle note di condotta.

## **Capitolo XII            ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 51**      Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti dell'istituto il 29 novembre 2011, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 e annulla ogni disposizione precedente.

Per il Collegio dei docenti

Il presidente

Il vicepresidente

prof. David Geraci

prof. Daniel Dipasquale